



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29-07-2013 (punto N 6)

Delibera

N 630

del 29-07-2013

Proponente

SALVATORE ALLOCCA

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile GIANLUCA GIOVANNONI

Estensore LAURA TILLI

Oggetto

L.R. 20.12.1996, n. 96, art. 5, comma 7 - Revisione biennale del limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Adeguamento alla variazione assoluta dell'indice ISTAT del biennio giugno 2011 - giugno 2013.

Presenti

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

STELLA TARGETTI

VINCENZO

CECCARELLI

SALVATORE ALLOCCA

CRISTINA SCALETTI

LUIGI MARRONI

ANNA RITA BRAMERINI

GIANFRANCO SIMONCINI

VITTORIO BUGLI

Assenti

ANNA MARSON

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 20.12.1996, n. 96, recante: “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e l’allegata Tabella A, lettera f), inerente il requisito reddituale;

Vista la L.R. 3.11.1998, n. 77, recante: “Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica”;

Vista la L.R. 16.1.2001, n. 1, ed in particolare l’articolo 6, che modifica l’articolo 2 della suddetta L.R. 77/98, aggiungendo il comma 2 bis inerente, fra l’altro, la ripartizione delle funzioni tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale nelle materie oggetto della stessa L.R. 77/98;

Vista altresì la L. 5.8.1978, n. 457, ed in particolare l’articolo 2, comma 2, punto 1, che attribuisce al CIPE il compito di deliberare, su proposta del CER, i limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale pubblica;

Vista la deliberazione CIPE del 13.3.1995, con la quale, fra l’altro, all’articolo 3, comma 1, lettera e), fu fissato il limite massimo di reddito annuo per l’assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata in £. 21.000.000 (Euro 10.845,59), per un nucleo familiare di due componenti;

Visto altresì che con la suddetta delibera CIPE del 13.3.1995, allo stesso articolo 3, comma 1, lettera e), venne stabilito, fra l’altro, che: “In mancanza di successive delibere di questo Comitato, le Regioni aggiornano il limite di reddito per l’accesso ogni biennio sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”;

Visto in particolare quanto disposto dall’articolo 5, comma 7, della sopracitata L.R. 96/96, in merito all’aggiornamento biennale, da parte della Regione, del limite di reddito di cui alla lettera f) della Tabella A, sulla base delle indicazioni del CIPE o, in mancanza, sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

Vista la deliberazione C.R. n. 288 del 23.7.1997, con la quale si è provveduto ad aggiornare il suddetto limite di reddito, in base alla variazione ISTAT verificatasi nel biennio 1995-1997 (6%), fissandolo in £. 22.260.000 (Euro 11.496,33);

Vista inoltre la deliberazione C.R. n. 234 del 26.7.1999, con la quale si è provveduto ad un ulteriore aggiornamento del sopracitato limite di reddito, in base alla variazione ISTAT verificatasi nel biennio 1997-1999 (3,3%), fissandolo in £. 23.000.000 (Euro 11.878,51);

Vista altresì la propria deliberazione n. 751 dell’11.7.2001, con la quale si è provveduto ad un ulteriore aggiornamento del suddetto limite di reddito, in base alla variazione ISTAT verificatasi nel biennio 1999-2001 (5,4%), fissandolo in £. 24.250.000 (Euro 12.524,08);

Vista altresì la propria deliberazione n. 745 del 28.7.2003, con la quale si è provveduto ad un ulteriore aggiornamento del suddetto limite di reddito, in base alla variazione ISTAT verificatasi nel biennio 2001-2003 (4,6%), fissandolo in Euro 13.100,00;

Vista altresì la propria deliberazione n. 749 del 25.7.2005, con la quale si è provveduto ad un ulteriore aggiornamento del suddetto limite di reddito, in base alla variazione ISTAT verificatasi nel biennio 2003-2005 (3,9%), fissandolo in Euro 13.615,00;

Vista altresì la propria deliberazione n. 570 del 30.7.2007, con la quale si è provveduto ad un ulteriore aggiornamento del suddetto limite di reddito, in base alla variazione ISTAT verificatasi nel biennio 2005-2007 (3,7%), fissandolo in Euro 14.120,00;

Vista altresì la propria deliberazione n. 628 del 20.7.2009, con la quale si è provveduto ad un ulteriore aggiornamento del suddetto limite di reddito, in base alla variazione ISTAT verificatasi nel biennio 2007-2009 (4,2%), fissandolo in Euro 14.715,00;

Vista infine la propria deliberazione n. 669 del 1.8.2011, con la quale si è provveduto all'ultimo aggiornamento del suddetto limite di reddito, in base alla variazione ISTAT verificatasi nel biennio 2009-2011 (4,1%), fissandolo in Euro 15.320,00;

Tenuto conto pertanto di dover provvedere nuovamente all'aggiornamento del limite di reddito per l'assegnazione degli alloggi di ERP, essendo trascorso il biennio giugno 2011-giugno 2013;

Preso atto che la variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio giugno 2011-giugno 2013, è pari al 4,4 %;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di fissare in Euro 16.000,00 il limite massimo di reddito di cui alla lettera f) della Tabella A, allegata alla L.R. 20.12.1996, n. 96, per conseguire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da computarsi con le modalità stabilite dalla stessa lettera f) della Tabella A, allegata alla L.R. 96/96, secondo quanto specificato in premessa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della L.R. 23/2007, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GIANLUCA GIOVANNONI

Il Direttore Generale
VALTERE GIOVANNINI